

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, BUZIO, CONTI PERSINI, CIOCE, MARTONI
e PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1979

Nuove norme contro la criminalità politica e comune

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ultimi efferati episodi delittuosi che hanno colpito ancora una volta difensori fedeli dello Stato e cittadini indifesi hanno confermato, se ve ne fosse stato bisogno, che il terrorismo e la eversione ed i fenomeni di associazioni criminali di tipo mafioso sono nemici irriducibili della nostra democrazia.

È dovere dello Stato adeguare tempestivamente la propria legislazione alle mutate esigenze onde fornire alla magistratura, alle forze dell'ordine ed ai cittadini mezzi idonei per reprimere e prevenire il ripetersi di episodi sanguinosi ed assicurare una adeguata protezione ed incolumità ai cittadini che compiono il proprio dovere.

Sulla base di tali esigenze si propongono alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale che, pur rappresentando una adeguata risposta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, si inseriscono agevolmente nel quadro della preesistente legislazione e non travalicano i principi di libertà fissati nella nostra Costituzione.

A tal fine:

I. Con gli articoli 2, 4, 5, 6, 10 e 12 si propone un organico quadro di norme che, assicurando la riservatezza ai testimoni e punendo con pene più severe le offese arrecate

alla loro incolumità personale, possono servire da una parte ad assicurare a questi indispensabili collaboratori della giustizia la necessaria tutela e dall'altra costituiscono una remora per la stessa criminalità.

In particolare è stata prevista una nuova figura giuridica di reato che si è inserita, per motivi tecnici, nel capo relativo ai delitti contro l'autorità giudiziaria, distinguendo una ipotesi aggravata dal mezzo della stampa e da altri mezzi di pubblicità, in considerazione del maggior potenziale danno derivante alla giustizia ed al cittadino dalla maggior diffusione delle notizie. Con le altre norme si sono introdotti degli accorgimenti, miranti, pur nel rispetto dei principi costituzionali, a proteggere nel miglior modo possibile la riservatezza dei testimoni;

II. Con gli articoli 5 e 6 si è prevista una nuova aggravante per l'omicidio e per le lesioni e l'omicidio preterintenzionale.

Le proposte sono dettate dalla considerazione che bersagli di elezione della criminalità politica e mafiosa sono le forze dell'ordine, i magistrati, gli avvocati.

Tuttavia, poichè l'assassinio del sindacalista Rossa, il recente attentato di Torino e gli ultimi proclami della criminalità eversi-

va hanno lasciato chiaramente intendere e dimostrano ormai che per le suindicate forme di delinquenza ogni cittadino, che adempie ai propri doveri con onestà e sacrificio, può essere un « obiettivo », è apparso corretto estendere l'applicazione della norma a tutti i fatti criminosi commessi per finalità di eversione o in occasione di quelli, ovvero da indiziati di associazioni mafiose.

Poichè a seguito delle modificazioni apportate (con gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con legge 7 luglio 1974, n. 220) all'articolo 69 del codice penale la pena dell'ergastolo, preveduta per l'omicidio, per il concorso di circostanze avrebbe potuto essere eccessivamente diminuita, si è ritenuto di prevedere espressamente dei minimi edittali al di sotto dei quali la pena non potrà comunque essere comminata.

Per l'articolo 585 del codice penale si è espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 69 del codice penale prevedendo, con il richiamo all'articolo 63 dello stesso codice, che gli aumenti e le diminuzioni di pena si applicano sulla sanzione prevista per il reato aggravato dalla speciale circostanza;

III. Più volte da parte delle forze dell'ordine e dei cittadini era stata segnalata l'esigenza che le pene irrogate dalla magistratura venissero effettivamente scontate.

A tal fine con l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si erano emanate disposizioni tendenti a limitare il potere del giudice di concedere la libertà provvisoria per una serie di reati che destavano maggior allarme sociale.

La disposizione, tuttavia, si è dimostrata di efficacia più limitata rispetto alle previsioni, in quanto da una parte l'eliminazione dell'effetto sospensivo del gravame del pubblico ministero rendeva impossibile la esecuzione della pena nei confronti degli imputati più pericolosi che, una volta scarcerati, si davano alla fuga, dall'altra, per effetto della concessione di circostanze attenuanti, spesso, anche per delitti gravi, poteva ugualmente essere concessa la sospensione condizionale della esecuzione della pena, con immediata scarcerazione del condannato.

Onde ovviare a tale situazione si è ritenuto da una parte con l'articolo 12 del disegno di legge di reintrodurre il principio che la impugnazione del pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione, dall'altra con l'articolo 1 si è escluso il beneficio di cui all'articolo 163 del codice penale nei casi di criminalità eversiva.

Corre l'obbligo di precisare che la esclusione di tale beneficio, che, pur rispondendo in astratto ai principi costituzionali diretti al recupero del condannato, suscitava stupore nei cittadini e sconforto nelle Forze dell'ordine, è già prevista nel nostro ordinamento per i reati elettorali. Il principio che ispira la normativa è unico in entrambi i casi: la difesa dell'ordine democratico. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio-7 giugno 1972, ha ritenuto, peraltro, legittimo il divieto di concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per reati elettorali.

La proposta di raddoppiare i termini della custodia preventiva, contenuta nell'articolo 11, trova la propria giustificazione nella costatata obiettiva difficoltà di definire nei tempi ordinari procedimenti altamente complessi per il numero degli imputati, la difficoltà del reperimento delle prove, la necessità di molte perizie difficili e laboriose;

IV. Altra esigenza fortemente sentita e quasi imprescindibile nella lotta contro il terrorismo è rappresentata dalla necessità che la polizia disponga di maggiori poteri.

Tale necessità viene già avvertita con l'articolo 4 della legge 31 maggio 1965, n. 575 — disposizioni contro la mafia — che prevedeva e prevede la possibilità del fermo di polizia anche nel caso che si proceda per reati per i quali non è obbligatorio il mandato di cattura.

Con l'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, la possibilità di procedere al fermo di polizia venne estesa in via generale a tutti i reati per i quali era prevista una pena non inferiore nel massimo a sei anni e per una serie di reati specificamente indicati, puniti anche con pene edittali minori (armi, materie esplodenti).

In entrambe le ipotesi restavano fermi i principi giuridici dell'istituto e cioè la ricorrenza di sufficienti indizi di delitto ed il fondato sospetto di fuga, in (malinteso) ossequio al precetto dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

Vi è, al riguardo, infatti da rilevare che l'articolo 13 della Costituzione autorizza la polizia ad adottare provvedimenti provvisori di detenzione, ispezione e perquisizione personale, in casi « eccezionali di necessità ed urgenza » che non necessariamente si identificano con il solo pericolo di fuga. La urgenza, infatti, può consistere nel pericolo che la persona sospettata, e anche altra persona, abbia indosso una prova di rilevante importanza, o che possa, restando in libertà, avvertire un correo, ovvero portare a compimento il delitto che in quel momento è forse soltanto nella fase del tentativo, tutte ipotesi queste, e molte altre che si potrebbero formulare, in cui da una parte non vi è un pericolo di fuga e dall'altra, mentre la polizia non può intervenire, l'intervento del magistrato non potrebbe che essere tardivo.

Peraltro, situazioni simili sono state già poste e risolte, consentendo alla polizia in via generale, in caso di necessità ed urgenza, la possibilità di raccogliere le prove, di interrogare gli indiziati eccetera (articolo 225 del codice di procedura penale) e lasciando poi al magistrato, così come prevede l'articolo 13 della Costituzione, il potere-dovere di controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati.

Orbene, se tale è il principio, non vi è motivo per cui la privazione della libertà personale — a parte i casi di flagranza nel reato — debba essere limitata con legge ordinaria alla sola ipotesi di pericolo di fuga, pur in presenza di una disposizione costituzionale molto più ampia.

Con l'articolo 10, modificando la disciplina dell'articolo 238 del codice di procedura penale, si è prevista, pertanto, la possibilità per la polizia giudiziaria, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, di procedere al fermo di persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di reità, prevedendo limiti di pena differenziati in relazione alla finalità per la quale i delitti risultano commessi.

Sarà compito del giudice, al quale spetta per dettato costituzionale convalidare il provvedimento, esaminare se ricorrano o meno i presupposti dell'eccezionale urgenza per procedere al fermo.

Con l'articolo 8 si propone la modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale, prevedendo la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere ad interrogatorio di indiziati, arrestati e fermati, nonchè a perquisizioni ed ispezioni personali e domiciliari degli stessi e di altre persone interessate alle indagini.

La normativa non appare in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, in quanto nel secondo comma è prevista espressamente tale possibilità nei casi eccezionali di assoluta urgenza; il tipo di reati a cui la norma si applica consente un diverso trattamento rispetto alla criminalità comune; il termine di 48 ore per il compimento degli atti ed il successivo controllo del giudice costituiscono una sufficiente garanzia di rispetto dei diritti del cittadino;

V. Con gli articoli 6 e 7 si è inteso, infine, da un lato sollevare il cittadino, non obbligato per libera scelta a prestazioni nei confronti della comunità, tali da richiedere anche il sacrificio della vita, dal dovere di essere giudice in procedimenti altamente pericolosi, dall'altro corrispondere a quella avvertita esigenza — propria della società moderna — di una specializzazione anche nei giudici ai fini della lotta contro la criminalità eversiva e mafiosa.

La importanza di tale specializzazione, soprattutto in fase istruttoria, è dimostrata dai risultati ottenuti dagli uffici giudiziari della capitale nella lotta contro i sequestri di persona, risultato in forza del quale con la legge 8 agosto 1977, n. 534, sono già state parzialmente modificate le norme sulla competenza.

Al fine di completare l'opera intrapresa, con gli articoli 6 e 7 si è proposto pertanto di devolvere ai pretori ed ai Tribunali dei Comuni sedi di Corte di appello la cognizione dei reati commessi a scopo di eversione o da indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo il quarto comma dell'articolo 163 del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Le disposizioni che precedono non si applicano ai reati, consumati o tentati, commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o da indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 377 del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 377-bis - (*Tutela della riservatezza dei testimoni*). — Chiunque diffonde, propala o divulga i nominativi, le fotografie e ogni altra notizia idonea ad identificare, anche indirettamente, i testimoni o le persone che siano state assunte a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria in procedimenti relativi a reati commessi per le finalità di cui all'articolo 289-bis o a reati commessi da indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione fino a quattro anni.

L'assoluzione degli imputati del procedimento, in cui la testimonianza o le informazioni siano rese, non estingue il delitto ».

Art. 3.

L'articolo 383 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 383 - (*Interdizione dai pubblici uffici*). — La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 377-bis, 380, 381, prima parte, e 382 importa la interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 4.

Dopo il n. 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è aggiunto:

« 6) contro un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio, una persona assunta a sommarie informazioni testimoniali e contro ogni altra persona, quando il fatto è commesso in occasione o per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero da indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 576 del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Nei casi previsti dal n. 6, quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione non inferiore a trenta anni; se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicarsi per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 24 anni di reclusione ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 la pena è raddoppiata, se concorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 576 n. 6, e gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63. L'aumento è da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle altre circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576, e fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

Art. 6.

L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 29 - (*Competenza della Corte di assise*). — Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti negli articoli 422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del codice penale, se non commessi per finalità di terrorismo

o di eversione dell'ordine democratico o da indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, ovvero con questi connessi ».

Art. 7.

Dopo il quarto comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero da indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e per quelli connessi è competente il giudice del comune sede della Corte di appello, determinata ai sensi dei commi precedenti ».

Art. 8.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 225 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, altresì, procedere ad interrogatorio, ad ispezione personale e domiciliare delle persone arrestate e delle persone fermate e, nelle prime quarantotto ore dall'arresto, dal fermo o dalla notizia di un reato per il quale è previsto l'arresto, il fermo o mandato di cattura, possono procedere agli atti di cui sopra anche nei confronti di persone non indiziate di reità, quando ricorrano motivi eccezionali di necessità ed urgenza al fine della prosecuzione delle indagini.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente si osservano le norme sulla istruzione formale in quanto applicabili, ad eccezione dell'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge preveda altrimenti.

L'ufficiale di polizia giudiziaria compila processo verbale delle operazioni eseguite indicando i motivi eccezionali di necessità ed urgenza e lo trasmette al giudice nei termini indicati dall'articolo 238 per il deposito previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto, comunque, a ricevere la nomina del difensore di fiducia dell'indiziato, del fermato e dell'arrestato, ma non si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono di questo articolo ».

Art. 9.

L'articolo 225-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 10.

Il testo dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In casi eccezionali di gravità ed urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di un delitto per il quale la legge prevede la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, ovvero la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad un anno quando si procede per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o per finalità mafiose, ovvero per delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi e le materie esplodenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati per il tempo necessario ai primi accertamenti, ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore, dopo di che debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, se in queste ultime vi è la cella di isolamento.

Nello stesso tempo l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha eseguito il fermo od al quale il fermato è stato presentato, deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria il giorno, l'ora ed i motivi per il quale il fermo è avvenuto, trasmettendo, al più tardi nelle quarantotto ore successive, gli atti relativi alle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti all'interrogatorio del fermato e, se ne ricorrono gli estremi, convalida il fermo e gli atti eseguiti ai sensi dell'articolo 225, secondo e terzo comma.

Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato. In ogni caso il pro-

curatore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232 ».

Art. 11.

Dopo il quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« I termini della custodia preventiva sono raddoppiati, quando si procede per reati consumati o tentati commessi per le finalità o dalle persone indicate dall'articolo 576, n. 6, del codice penale ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione del pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione ».

Art. 13.

All'articolo 353 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando si procede per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o per finalità mafiose, i testimoni possono essere convocati in ore, giorni e sedi differenti per evitare la reciproca conoscenza ».

Art. 14.

All'articolo 453 del codice di procedura penale è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Il testimone può altresì essere esaminato nel luogo in cui si trova, quando si procede per delitti commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico ovvero per finalità mafiose ».